

R.g. degli affari di volontaria giurisdizione n. 4/2023 concordato semplificato CCI
+ R.g. degli affari di volontaria giurisdizione n. 4/2024 ricorso per la liquidazione giudiziale

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione civile Settore procedure concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Elio Bongrazio - Presidente Dott. Federica Colantonio - Giudice Relatore Dott. Daniela Angelozzi - Giudice A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/12/2024, provvedendo sulla domanda di omologa di concordato semplificato proposta dalla società * codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pescara, con sede legale in *;

in persona dei legali rappresentanti Sigg.ri * , e * , società rappresentata e difesa, giusta allegata procura speciale sottoscritta dai soci titolari dell'intero capitale sociale, dall'avv. *;

sulla domanda di apertura della liquidazione della società * proposta dai creditori * , * , * , * e * , tutti assistiti dall'avv.to *;

sulle opposizioni all'omologa del concordato semplificato proposte da:

* ;

omissis

ha emesso il seguente

DECRETO di OMOLOGAZIONE di CONCORDATO SEMPLIFICATO

1. - Lo svolgimento della procedura.

Con ricorso depositato in data 14/12/2023, la società * in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato. Tale domanda scaturiva dal mancato esito positivo delle trattive della 4 composizione negoziata, condotte con buona fede e correttezza, e dalla non praticabilità delle soluzioni per la risoluzione delle crisi come attestato nella relazione finale dell'esperto, Avv. X..

Il Tribunale con decreto in data 16/01/2024 disponeva l'acquisizione, a cura della Cancelleria, della relazione finale dell'esperto designato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi r.g. V.g. 1255/2023, nonché la produzione a cura della ricorrente della prova della data di effettiva comunicazione della relazione finale, e onerava l'Esperto al deposito del proprio parere ex art. 25 sexies co. 3 CCI con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte, assegnando termine sino al 15/02/2024.

Con successivo decreto del 22/02/2024, il Tribunale, acquisito il parere suddetto e ritenuta la ritualità della proposta, fissava per l'omologa l'udienza del 10/06/2024 (poi differita al 08/07/2024), nominava Ausiliario ex art. 68 c.p.c. la Dott.ssa e fissava i termini per il deposito della sua relazione.

Co Sempre in data 22/02/2024, a verbale d'udienza depositato nel fascicolo 4-1/2024 , il Giudice delegato disponeva, ai sensi dell'art. 40 comma 9 CCI, la riunione del fascicolo relativo all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale della società * proposta in data 24/01/2024 dai creditori * , * * , * e * , tutti assistiti dall'avv.to * , al fascicolo 4/2023 del * o .

L'ausiliario Dott.ssa Per_3 nel termine assegnato del 23/05/2024 provvedeva a depositare la relazione ex art. 25-sexies co. 4 CCI, nella quale rappresentava:

che “la proposta concordataria sembrerebbe più vantaggiosa rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, considerando l’apporto di finanziamenti esterni (la rinuncia al TFR da parte dei soci e la messa a disposizione d’immobili di proprietà), risorse che verrebbero meno nella seconda ipotesi”;

che “tale soluzione non garantirebbe alcun beneficio tangibile per ogni creditore, né in termini monetari né in termini di continuità di rapporti commerciali poiché i creditori chirografari sono rappresentati principalmente da Istituti di Credito e l’unico fornitore di un certo rilievo è la * che non ha più rapporti commerciali con la debitrice e ha designato sua concessionaria la * 1 affittuaria”;

“il piano concordatario non solo non consente di soddisfare nemmeno parzialmente i creditori chirografari, ma offre risorse insufficienti anche per soddisfare completamente i creditori privilegiati”.

4 Si sono tempestivamente costituite la * la * nuova denominazione assunta da * 4 la * e la * opponendosi all’omologa, e * 5 senza dispiegare opposizione.

Prima dell’udienza del 08/07/2024, ed in particolare in data 04/07/2024, la ricorrente depositava una memoria difensiva e contestuale proposta di modificazione del piano e all’udienza del 08/07/2024, il Tribunale, all’esito della discussione, riservava la decisione sull’ammissibilità della modifica della proposta e del piano, autorizzando i creditori al deposito di note.

Con ordinanza del 23/07/2024 (al cui contenuto interamente si rimanda) il Tribunale, ritenuto, in definitiva, che, sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell’art. 25 sexies CCII, doveva ritenersi consentito al debitore di modificare la proposta prima dell’udienza calendarizzata per l’omologa qualora ciò si fosse reso necessario a seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti (nella specie, riduzione del debito fiscale privilegiato a seguito di sgravio e aumento delle disponibilità liquide, oltre che rivalutazione dei beni messi a disposizione dei creditori), disponeva che l’Ausiliario Dott.ssa depositasse entro il 25/08/2024 il proprio parere concernente la proposta così come modificata in data 04/07/2024 e fissava per l’omologazione del concordato semplificato l’udienza del 14/10/2024.

L’ausiliario depositava il proprio parere in data 13/08/2024 nel quale concludeva nel senso che la proposta concordataria modificata e poi rettificata dall’Ausiliario permette di soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari per una percentuale pari al 4,2413% assicurando, quindi, un’utilità a ciascun creditore, pur dando atto che l’attività in perdita (vendita pezzi di ricambio in magazzino), se non interrotta, proseguirà ad influire negativamente sulle risorse finanziarie messe a disposizione della procedura.

All’udienza del 14/10/2024 il Tribunale, dopo ampia discussione, disponeva che l’Ausiliario provvedesse ad una integrazione del proprio parere in relazione all’eventuale persistenza della perdita di esercizio segnalata alla luce delle considerazioni espresse dalla ricorrente in udienza nonché tenuto conto dei costi fissi che la società avrebbe dovuto comunque sostenere anche in caso di apertura di una procedura liquidatoria, assegnando altresì ai creditori oppositori termine per memorie concernenti il parere integrativo e ulteriore termine sino all’udienza per il ricorrente per il deposito di memorie di replica.

All’udienza del 11/11/2024, all’esito della discussione nel addittorio tra le parti, la società insisteva nell’omologa, mentre i creditori oppositori si riportavano ai rispettivi atti, opponendosi all’omologa; i creditori istanti l’apertura della liquidazione giudiziale della società * tramite il difensore, si rimettevano invece alla Giustizia in ordine all’omologa del concordato 4 semplificato, ferma restando l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale subordinatamente al rigetto dell’omologa.

Con ordinanza del 25/11/2024 il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria e fissava l’udienza del 9/12/2024 h. 10.30 per consentire alla ricorrente di depositare copia della delibera ex art. 120 CCI,

anche a ratifica delle decisioni già adottate, e prova dell'avvenuto deposito e registrazione nel registro delle imprese.

All'udienza del 9/12/2024 il Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito del verbale notarile ex art. 120 bis CCI con allegata richiesta di pubblicazione, riservava infine la decisione.

2. Sulla omologazione del concordato semplificato.

Preliminarmente, il Tribunale reputa di dover esaminare in via prioritaria la domanda di omologa del concordato semplificato proposto dalla società * 2 in forza della disposizione di cui all'art. 7 CCI nonché della circostanza che gli stessi creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale hanno inteso subordinare la loro domanda al rigetto dell'omologa.

Orbene, il quinto comma dell'art. 25 sexies CCII dispone che il Tribunale omologa il concordato "quando, verificata la regolarità del addittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione ollata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore".

3. Sulla regolarità del addittorio.

Sussiste, in primo luogo, il presupposto della regolarità del addittorio, atteso che la società debitrice ha provveduto a comunicare la proposta, come da ultimo integrata in data 04/07/2024, il decreto del 23/07/2024 e il parere dell'Ausiliario Dott.ssa Per_3 del 13/08/2024, a tutti i creditori indicati nell'elenco allegato All. 9-5. Anche l'ulteriore parere dell'Ausiliario del 28/10/2024 è stato discusso in addittorio con i creditori oppositori ed i creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale all'udienza del 12/11/2024.

4. Sulla regolarità del procedimento.

Sussiste, altresì, il presupposto della "regolarità del procedimento" in quanto va constatato che esso si è correttamente snodato (come si evince dallo svolgimento della procedura come descritta nel punto 1) attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi. Al riguardo si osserva:

- che il ricorso è stato presentato il 14/12/2023, entro i sessanti giorni successivi alla comunicazione della relazione finale del 12/12/2023 redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8 CCII nel procedimento di 4 composizione negoziata dall'esperto Avv. X., il quale ha dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) CCII non sono risultate praticabili;
- che sussiste la competenza del Tribunale adito, avendo la società istante sede in Pescara;
- che sussistono sia il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di concordato semplificato, sia lo stato di insolvenza (art. 2 lettera a) CCI quale "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" come emerge dai bilanci, dalla complessiva documentazione prodotta, dalla relazione finale dell'esperto e dai pareri di quest'ultimo e dell'ausiliario nominato;
- che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 39 CCII, e su richiesta del Tribunale, la delibera con cui i soci accomandatari * e * 3 - anche a ratifica delle decisioni già adottate e degli atti già presentati - determinano di presentare al Tribunale di Pescara domanda di accesso della società a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle imprese e comunicato al Pubblico Ministero;
- che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'Esperto Avv.

X., il quale ha concluso ritenendo la soluzione concordataria più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

- che il medesimo parere di convenienza è stato successivamente reso dall'ausiliario Dott.ssa 5. Sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Risulta poi rispettato l'ordine delle cause di prelazione. E invero la proposta prevede l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili, la soddisfazione integrale dei debiti privilegiati e la solo parziale soddisfazione dei crediti chirografari, senza formazione di classi.

6. Sul contenuto del piano.

Il piano, così come modificato in data 04/07/2024, mantenendo ferme le proposte di rettifica dei valori operate dall'Ausiliario nella relazione del 23/05/2024, a fronte di un passivo da risanare per € 4.576.225, prevede:

- liquidazione dell'intero patrimonio aziendale (immobili, crediti, rimanenze), secondo il cronoprogramma delle vendite descritte nel paragrafo apposito;

- la temporanea prosecuzione diretta dell'attività d'impresa consistente nella vendita al miglior prezzo di realizzo dei ricambi ubicati nel magazzino della società avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito della socia;

4 - incasso dei canoni di affitto di azienda;

- apporto di finanza esterna da parte di terzi destinata al soddisfacimento del creditore BNL SpA;

- rinuncia al TFR da parte dei soci lavoratori e ulteriore apporto di finanza terza di € 25.900,00;

- apporto previsto nel piano da parte dei soci illimitatamente responsabili di beni personali (quota di proprietà immobiliare del socio accomandante * 6 (non illimitatamente responsabile) pari al 50% (la restante quota essendo in capo al socio accomandatario *);

- disponibilità liquide;

- cessione d'azienda oggetto del atto di affitto d'azienda.

La proposta prevede che le operazioni di vendita si concludano entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di omologa del concordato che si stima possa avvenire entro il mese di dicembre 2024, con preventiva soddisfazione dei prededuttivi e dei privilegiati rispetto ai chirografari.

Per il caso di escussione da parte degli istituti di credito della garanzia MCC la società ha ipotizzato l'appostazione di un fondo rischi di rango privilegiato e conseguentemente le percentuali di pagamento variano come di seguito indicato:

4 6. Sulla fattibilità del piano La fattibilità del piano, intesa quale "non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati" (art. 47 CCII, in tema di concordato preventivo) appare assicurata se si tiene conto dei seguenti elementi positivi:

- al fine di verificare il valore dei beni materiali (immobili, mobili, beni strumentali e materie prime)
- poste ritenute essenziali per calcolare l'effettiva consistenza del fabbisogno finanziario del Piano Concordatario – l'Ausiliario Dott.ssa Per_3 è stata autorizzata alla nomina di un perito, individuato nella persona del Geom. il quale con elaborato depositato in data 19/04/2024 ha così stimato i beni della società e dei soci: a) Immobili in Pescara totale € 2.341.075,00;

b) Attrezzature € 20.000,00; c) Merci in rimanenza € 65.000,00. Il totale del valore degli immobili tiene conto anche dell'apporto della quota pari al 50% della proprietà immobiliare della socia accomandante * 6 (in comproprietà con il marito *), che essa ha formalmente destinato, tramite

vincolo di destinazione, alla sostenibilità del Piano, subordinatamente all'omologazione del concordato;

- il geom. Per_4 con relazione depositata nel fascicolo in data 04/09/2024, ha stimato anche gli immobili situati in Corvara (PE), beni intestati al socio accomandatario * ai quali è stato riconosciuto un valore di € 77.338,00;

- la società * 1 alla quale è stato affidato in gestione il ramo d'azienda esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di moto, scooter, cicli e motocicli, in forza di atto di affitto di ramo di azienda del 29 marzo 2022, appare in grado di assicurare, grazie anche alla conoscenza del mercato da parte di quest'ultima (la quale al 30/9/2024 evidenzia un totale fatturato pari ad euro 2.418.108,64, come dalla medesima comunicato), il pagamento di canoni di affitto quantomeno nell'importo minimo di € 70.000,00 (il canone annuo, invero, è determinato in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile commisurata al futuro volume d'affari annuo dell'affittuaria, così quantificato: la parte fissa in euro 70.000,00; la parte variabile prevedendo un incremento di 30.000,00 al raggiungimento del volume annuo di euro 2.500.000,00, ed un incremento di ulteriori euro 20.000,00 al raggiungimento di un volume annuo di euro 3.000.000,00);

4 - la temporanea continuità diretta, limitata alla vendita dei ricambi presenti in magazzino a prezzi di mercato, avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito della socia Sig. * 6 , consente la liquidazione di tutti gli asset al miglior prezzo di realizzo (sull'ammissibilità della gestione temporanea ed in continuità diretta dell'attività esercitata dal proponente, al fine di massimizzare i flussi disponibili per la soddisfazione del ceto creditorio, si veda Tribunale di Siena, 09 settembre 2022 – Pres. , Rel. Marta Dell'Unto. Giud. Valentina Lisi). Al riguardo la Dott.ssa Per_3 ha risato come le rimodulazioni attuate per la gestione caratteristica abbiano determinato un risultato economico positivo. Nel parere depositato in data 28/10/2024, la Dott.ssa Per_3 ha verificato, infatti, che “a seguito del contenimento dei costi di gestione, l'utile risato per l'intero periodo (01.03.2024 – 30.09.2024) è pari ad € 1.952,00. Si sottolinea che il ricavo derivante dalla vendita di magazzino pari ad € 6.500,00 si è ottenuto con l'applicazione di un ricarico di € 1.789,00 sul costo del venduto (€ 4.711,00) per una percentuale pari a 37,97%”. La Dott.ssa Per_3 ha, altresì, accertato che i costi della continuità ammontano a € 11mila circa ma che la società, anche in caso di cessazione dell'attività e/o di apertura di una procedura liquidatoria, dovrà comunque sopportare costi fissi per € 8.651,00 (Assicurazione attinente all'immobile € 2.316,00;

IMU € 6.058,00; canone Zucchetti € 277,00); a tali costi dovrebbero poi aggiungersi i costi per la vendita competitiva ed in blocco dei pezzi di ricambi presenti in magazzino, vendita che, secondo l'id quod plerumque accidit, presuppone una pluralità di ribassi e che ben difficilmente potrà portare ad un margine di ricarico del 37,97%;

- l'ulteriore afflusso di finanza esterna per l'importo di complessivi euro 25.900,00, resi disponibili con assegno circolare n. 0700153825 intestato alla * fiduciarmente consegnato nelle mani dell'advisor legale che ha il mandato di rendere la somma disponibile mediante incasso del titolo in esito all'omologazione della proposta di concordato;

- la rinuncia alla percezione delle somme a titolo di TFR da parte delle due ex dipendenti, sig.re * 6 e * , subordinata all'omologa del concordato semplificato, sottrae a tale soluzione il costo di complessivi euro 115.305,00 che invece confluirebbero nella massa debitoria privilegiata in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

A parere del Collegio, in definitiva, alla luce degli elementi sopra evidenziati, la verifica della fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI) può ritenersi positiva.

7. Sulla verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che, comunque, assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

Infine, il Tribunale, con il decreto di omologa, è chiamato a verificare che, ex art. 25 sexies, comma 5, CCII, la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili 4 dalla liquidazione giudiziale, secondo una comparazione della «utilità» conseguibile che risulti almeno equivalente a quella che potrebbe ricevere da un ipotetico ed alternativo scenario di riparto in liquidazione giudiziale. Non si tratta di una valutazione comparativa di mera convenienza economica rispetto alla liquidazione, cioè di una marginalità differenziale netta (tra maggiori realizzi e minori spese) positiva ed incrementativa, bensì, di una prestazione non deteriore, con un risultato quantomeno equivalente.

Sul punto, l'Ausiliario, con la relazione del 13/08/2024, ha effettuato una completa analisi, giungendo ad affermare che “anche la proposta concordataria modificata e rettificata dall'ausiliario, appare più vantaggiosa rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, considerando l'apporto di finanziamenti esterni (la rinuncia al TFR da parte dei soci e la messa a disposizione degli immobili di proprietà e la finanza di € 25.900,00 dedicata ai chirografari), risorse che verrebbe meno nella seconda ipotesi. In questo contesto, il piano concordatario permette di soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari per una percentuale pari al 4,2413% assicurando, quindi, un'utilità a ciascun creditore”.

Va chiarito che i crediti vantati dai professionisti sono stati collocati dall'Ausiliario tra i privilegiati secondo quanto precisato dal Tribunale con provvedimento del 23/07/2024.

8. – Sull'opposizione della * La * nuova denominazione assunta da * 7, con memoria depositata in data 20/06/2024, ho proposto opposizione all'omologazione del concordato semplificato, contestando la manifesta inidoneità del piano a perseguire il risanamento della società e la non fattibilità del piano per mancanza del requisito ex art. 25-sexies, co. 5, CCII. Alla base delle sue contestazioni la * ha posto le risultanze del primo parere espresso dall'Ausiliario in data 23/04/2024. In tale parere, infatti, l'Ausiliario aveva ritenuto che la gestione diretta, protratta con l'obiettivo di vendere le merci “al miglior prezzo di realizzo”, avendo in realtà prodotto perdite, doveva essere immediatamente interrotta e aveva concluso nel senso che la soluzione concordataria non sarebbe stata in grado di apportare alcun beneficio tangibile per ogni creditore, né in termini monetari né in termini di continuità di rapporti commerciali, in quanto il piano concordatario non solo non consentiva di soddisfare nemmeno parzialmente i creditori chirografari, ma offriva risorse insufficienti anche per soddisfare completamente i creditori privilegiati.

Come anticipato al punto 1., dopo il deposito del primo parere dell'Ausiliario, la ricorrente ha depositato in data 04/07/2024 una memoria difensiva e contestuale proposta di modificazione del piano nella quale ha evidenziato alcuni avvenimenti successivi al deposito del ricorso introduttivo e, in particolare, la riduzione, a seguito di sgravio, del debito fiscale privilegiato e l'aumento delle disponibilità liquide, oltre che la rivalutazione dell'attivo costituito dai beni immobili in Corvara di proprietà del socio illimitatamente responsabile * (beni fin dall'inizio messi a disposizione dei creditori mediante vincolo di destinazione ma nel piano non valorizzati né stimati).

Con ordinanza del 23/07/2024 il Tribunale, ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell'art. 25 sexies CCII, dovesse ritenersi consentito al debitore modificare la proposta prima dell'udienza calendarizzata per l'omologa qualora ciò si fosse reso necessario a seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti, ha disposto che l'Ausiliario Dott.ssa depositasse il proprio parere concernente la proposta così come modificata in data 04/07/2024.

L'Ausiliario ha, dunque, depositato il proprio parere in data 13/08/2024 nel quale, preso atto che la società aveva recepito alcuni valori rettificati dall'Ausiliario, fatta eccezione per la perdita risata nella gestione provvisoria del magazzino (€ 49.831,00), ha infine concluso nel senso che la proposta concordataria modificata e rettificata dall'ausiliario permette di soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari per una percentuale pari al 4,2413% assicurando, quindi, un'utilità economica a ciascun creditore (v. in particolare Tabella pag. 6 e 7).

Nel successivo parere richiesto dal Tribunale del 28/10/2024, relativo alla verifica della persistenza della perdita d'esercizio nella gestione provvisoria rivolta alla realizzazione delle rimanenze di magazzino a prezzi di mercato, l'Ausiliario ha poi verificato che le rimodulazioni attuate dall'azienda per la gestione caratteristica hanno, in realtà, determinato per l'intero periodo esaminato (01.03.2024 – 30.09.2024) non una perdita ma un risultato economico positivo.

Orbene, il Tribunale ritiene condivisibili le valutazioni prospettiche effettuate dall'Ausiliario, in quanto frutto di proiezioni caute e prudentziali, che tengono conto di dati contabili e di dati esperienza, essendosi peraltro avvalso dell'opera di un perito per la stima dei beni immobili e mobili ed avendo provveduto a ridurre ulteriormente del 25% il valore di stima; per quanto attiene il valore delle rimanenze invece è stata compiuta una svalutazione addirittura del 70% rispetto al valore contabile delle rimanenze pari a complessivi euro 213.0000.

L'andamento positivo della gestione, rilevato dall'Ausiliario sulla base del conto economico relativo al periodo 01/03/2024 – 30/09/2024 e del risultato economico di gestione forniti dalla stessa ricorrente, risulta, poi, confermato dall'accrescimento della liquidità finanziaria, essendo il saldo del conto corrente aziendale n. 10212 B. Pop. Puglia e Basilicata passato dall'importo di euro 115.980,00 in data 31/05/2024 (importo preso in considerazione nelle tabelle dell'Ausiliario) a quello di euro 135.408,59 in data 8/10/2024 (come da produzione documentale depositata telematicamente in data 15/10/2024).

Con memoria del 30/10/2024 la * ha, infine, contestato l'erronea quantificazione da parte della ricorrente del credito vantato dalla * garantito MCC..

Tale contestazione risulta, tuttavia, inammissibile in quanto tardiva.

Ed infatti il Tribunale, a verbale d'udienza del 14/10/2024, assegnava termine all'Ausiliario sino al 28/10/2024 per il deposito dell'integrazione del parere in relazione all'eventuale persistenza di una perdita di esercizio, anche a seguito delle considerazioni espresse in udienza dalla ricorrente, nonché in relazione ai costi fissi che la società dovrà comunque sostenere ove si acceda alla procedura liquidatoria, ed assegnava altresì ai creditori opposenti termine sino al 07/11/2024 per memorie concernenti il predetto parere integrativo.

Appare evidente, dunque, come la contestazione relativa all'erronea quantificazione del credito garantito, che la * tra l'altro, dichiara di aver comunicato alla società e allo stesso Ausiliario in data 26/04/2024, e dunque dopo il deposito del primo parere, non sia attinente al parere richiesto all'Ausiliario sulla convenienza della temporanea continuazione dell'attività d'impresa. E ciò senza considerare che non risulta questa la sede per accertare l'importo esatto dell'ammontare del credito garantito, essendo a tal fine necessario instaurare apposito giudizio ordinario di cognizione.

L'opposizione, in definitiva, non può essere accolta.

9. – Sull'opposizione di * La * con memoria depositata in data 28/06/2024, ho proposto opposizione all'omologazione del concordato semplificato, deducendo, anche alla luce delle valutazioni svolte dall'Ausiliario del Tribunale nel primo parere del 23/04/2024, che l'omologa del concordato semplificato richiesta da * oltre a non offrire alcun vantaggio economico alla creditrice, finirebbe anzi per essere pregiudizievole per * e per gli altri creditori chirografari, rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale della società.

Nella memoria autorizzata del 02/10/2024, successiva alla modifica della proposta e del deposito del parere dell'Ausiliario in data 13/08/2024, concernente la proposta di concordato semplificato, così come modificata il 04/07/2024 da * la * ha continuato ad opporsi all'omologazione della proposta di concordato presentata da * insistendo sul fatto che l'eventuale omologazione della proposta di concordato sarebbe pregiudizievole per essa * sotto molteplici profili.

Deduce l'opponente, per un verso, che in caso di omologa del concordato semplificato, sarebbe costretta a continuare a sostenere le spese legali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

pendente davanti al Tribunale di Pisa, che invece si interromperebbe di diritto in caso di messa in liquidazione giudiziale della * Per altro verso, eccepisce che, ai sensi dell'art. 26 Decreto del Presidente della Repubblica del n. 633 del 26/10/1972, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, * potrebbe mettere a perdita il proprio credito e recuperare l'IVA, già a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, emettendo nota di variazione in diminuzione.

Sotto ulteriore profilo, la * contesta la valorizzazione degli immobili siti a Corvara degli Abruzzi, intestati al socio accomandatario * lievitati da 0,00 euro (della proposta originaria) agli attuali 57.240,00 euro.

Nella memoria autorizzata del 07/11/2024, relativa l'integrazione del parere reso dall'Ausiliario il 28/10/2024 sull'opportunità della temporanea continuità diretta, l'opponente ha dedotto che, anche alla luce delle modifiche proposte da * al proprio originario piano, l'attivo non sarebbe sufficiente a garantire il pagamento prospettato in favore dei creditori chirografari; ha eccepito l'esiguità dell'utile che sarebbe stato finalmente generato dalla società debitrice dopo che, nell'esercizio 2023 e nel primo bimestre del 2024, * aveva costantemente registrato perdite più elevate, rispettivamente pari a - 45.639,00 euro e a - 4.192,00 euro; ha lamentato, infine, che i rilievi dell'Ausiliario si siano fondati esclusivamente sulla disamina di dati numerici riferiti dalla stessa * senza il supporto di adeguata documentazione comprovante la veridicità degli stessi.

Orbene, come già anticipato, l'art. 25-sexies, co. 5, CCI dispone che ai fini dell'omologa la proposta è soggetta a una duplice verifica da parte del Tribunale:

- a. non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- b. e, comunque, deve assicurare un'utilità a ciascun creditore.

Quanto al primo punto, basti osservare che il requisito è integrato quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella della liquidazione giudiziale.

Più problematica è la perimetrazione del concetto di utilità, già in parte esaminata supra nel par. 7.

Dal raffronto con la previsione dell'art. 84, co. 3, CCI, che in materia di concordato preventivo richiede "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile", può desumersi che l'utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi in un qualche vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l'apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno.

Questa conclusione trova significativo conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé solo essere rigettata in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati gli altri due presupposti, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascuno dei creditori.

L'assenza di una percentuale minima di soddisfazione si ricollega nella prospettiva puramente liquidatoria alla circostanza che all'esito delle trattative e verificata l'impossibilità di soluzioni negoziali ai creditori non può essere riconosciuta un'utilità maggiore dei beni oggetto di cessione.

Nel caso in esame, innanzitutto, non si ravvisano i danni paventati dall'opponente * in quanto:

- in caso di apertura della liquidazione giudiziale e di dichiarazione di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Pisa, non è dato escludere che la Curatela, valutata l'utilità della domanda riconvenzionale proposta dalla * per la massa creditoria, decida di riassumere e proseguire il giudizio;

- quanto alla dedotta impossibilità di detrarre la Iva sulla quota di credito chirografario falcidiato va richiamato l'articolo 26, comma 3 bis, D.P.R. n. 633/1972, a mente del quale chi ha emesso una fattura rimasta impagata, può emettere una corrispondente nota di variazione in diminuzione, atta a consentire di recuperare l'Iva liquidata favore dell'erario e non corrisposta dal debitore dalla data di assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale stabilendo, al comma 2, che "le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, lettera a), ... si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso", e quindi necessariamente a quelle del nuovo CCI. In tal caso, dunque, la disposizione fiscale fa riferimento alle procedure concorsuali e non vi è dubbio che il concordato semplificato disciplinato dall'art. 25 sexies CCII debba essere qualificato come procedura concorsuale, così come già riconosciuto dalla Suprema Corte con Ord., 12/04/2023, n. 9730, la cui esauriente motivazione si condivide: "La domanda di concordato semplificato, presentata da società agricola nella vigenza dell'art. 18, D.L. n. 118 del 2021 dopo la conclusione non positiva della composizione negoziata, seguita pochi giorni dopo dal trasferimento della sede, afferisce pur sempre a procedura concorsuale, non essendo tale appartenenza inficiata dal potere l'istituto essere attivato solo al termine di un percorso negativo della citata composizione stessa e non dunque in via diretta. Tant'è che, come ribadito dalla pedissequa trasposizione della norma nel successivo art. 25 sexies CCII, la domanda presuppone che nella relazione finale l'esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni volte al superamento della crisi (o insolvenza) non sono praticabili, secondo gli esiti del atto, la convenzione di moratoria o l'accordo con i creditori di cui all'art. 23 CCII. Le differenze di disciplina rispetto al concordato comune, per quanto specifiche, non pongono in discussione la declinazione della piena concorsualità del concordato semplificato...". Da quanto detto che consegue che, un eventuale rifiuto da parte dell' * 4 legittimerebbe il creditore ad impugnare il relativo provvedimento innanzi alla autorità competente.

In ogni caso, con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale ritiene che il concordato semplificato proposto dalla * non sia più penalizzante dell'alternativa liquidatoria. In effetti, è evidente che i valori potenzialmente realizzabili dalla vendita dei beni materiali nella procedura concordataria e in quella di liquidazione giudiziale, in assenza di un'offerta irrevocabile garantita, siano gli stessi. Infatti, come evidenziato dall'Ausiliario, i tempi i costi e le modalità degli esperimenti d'asta, sono identici per entrambe le procedure. Per o, la proposta concordataria modificata e rettificata dall'ausiliario, appare più vantaggiosa rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, considerando l'apporto di finanziamenti esterni (la rinuncia al TFR – credito privilegiato - da parte dei soci e la messa a disposizione degli immobili di proprietà del socio accomandante e la finanza di € 25.900,00 dedicata ai chirografari), risorse che verrebbe meno con l'apertura della liquidazione giudiziale.

In conclusione, con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale ribadisce di condividere quanto osservato dall'Ausiliario, ossia che il piano concordatario permette di soddisfare parzialmente anche i creditori chirografari per una percentuale pari al 4,2413% assicurando, quindi, un'utilità a ciascun creditore.

Per o, l'apertura della liquidazione giudiziale consentirebbe la soddisfazione soltanto parziale dei creditori privilegiati e nessuna soddisfazione per i chirografari.

Il tutto, anche con riferimento all'origine delle risorse che sottendono tale proposta, si evince chiaramente dal raffronto delle seguenti tabelle elaborata dall'Ausiliario nel parere depositato in data 13/08/2024, dopo le sue verifiche:

Va qui evidenziato che tra i valori dell'attivo l'Ausiliario ha inserito le perdite rilevate negli esercizi 2023 e 2024 (primo bimestre); la tabella non tiene dunque conto di quanto risato dall'Ausiliario nel successivo parere del 28/10/2024, ossia che, a seguito del contenimento dei costi di gestione, la vendita diretta del magazzino ha prodotto un utile per l'intero periodo (01.03.2024 – 30.09.2024) pari ad € 1.952,00.

L'andamento positivo della gestione, rilevato dall'Ausiliario sulla base del conto economico relativo al periodo 01/03/2024 – 30/09/2024 e del risultato economico di gestione forniti dalla stessa ricorrente, risulta, poi, confermato dall'accrescimento della liquidità finanziaria, essendo il saldo del conto corrente aziendale n. 10212 B. Pop. Puglia e Basilicata passato dall'importo di euro 115.980,00 in data 31/05/2024 (importo preso in considerazione nelle tabelle dell'Ausiliario) a quello di euro 135.408,59 in data 8/10/2024 (come da produzione documentale depositata telematicamente in data 15/10/2024).

Quanto, poi, alla contestazione relativa al valore degli immobili siti in Corvara, va ricordato che il geom. Per_4 con relazione depositata nel fascicolo in data 04/09/2024, ha stimato anche tali beni intestati al socio accomandatario * ai quali ha attribuito il valore di € 77.338,00 e tanto ha fatto dopo una attenta indagine che ha tenuto conto dell'individuazione di beni simili tra loro, presso agenzie immobiliari, siti web e da ricerche nell'intorno, per caratteristiche costruttive, tipologiche, ambientali e stato di conservazione, sui quali fondare la comparazione attraverso il parametro della superficie lorda espressa in mq nonché di quanto risulta dalla Banca dati delle Quotazioni Immobiliari, redatta a cura dell'Agenzia * 5 .

In ogni caso, merita richiamare in questa sede quanto rilevato dal Tribunale nel punto n. 6 circa la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'opposizione, in definitiva, non può essere accolta.

10. – Sull'opposizione di * La * con memoria depositata in data 27/06/2024, ho proposto opposizione all'omologazione del concordato semplificato, contestando l'inattendibilità dei valori dell'attivo realizzabile indicati nel piano e l'inidoneità del piano al soddisfacimento, anche in parte, dei creditori chirografari, alla luce delle rettifiche operate dall'Ausiliario nel suo parere del 23/04/2024.

Nella memoria del 3/10/2024, successiva al parere dell'Ausiliario del 13/08/2024, l'opponente ha poi eccepito che, nonostante l'integrazione dell'attivo con gli "apporti" esterni indicati nella modifica della proposta e del piano in data 04/07/2024, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari indicata nel nuovo piano risulta del tutto inattendibile, non tenendo conto delle perdite di esercizio generate dalla continuità aziendale ed ha dedotto che la continuità aziendale, ove non interrotta, andrà inevitabilmente a vanificare non solo l'ipotesi di soddisfacimento dei chirografari nella misura del 4% circa ma, altresì, qualunque ipotesi di utilità e/o vantaggio conseguibile da tale ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatori.

Con successiva memoria del 07/11/2024 la BNL Spa, alla luce del parere integrativo depositato dall'Ausiliario in data 28/10/2024, ha contestato le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto si "affidano" unicamente ad una relazione economica redatta dalla stessa * e ad una situazione economico/patrimoniale infrannuale e provvisoria predisposta dalla debitrice, senza il benché minimo conforto delle scritture contabili di riferimento, né tanto meno la verifica della veridicità e dell'aderenza delle citate risultanze con tali scritture contabili di riferimento.

Fermo quanto sopra rilevato, l'opponente ha altresì convenuto con quanto rilevato dal creditore * , da ultimo all'udienza del 14/10/2024, laddove ha evidenziato come: "a) diversamente da quanto rappresentato dall'Ausiliario dott.ssa Per_3 anche in caso di liquidazione giudiziale, i creditori beneficerebbero del TFR della socia accomandataria (* ; b) appare quanto meno inverosimile la valutazione effettuata relativa agli immobili siti a Corvara degli Abruzzi, non avendo * allegato alla propria memoria alcuna perizia di stima che confermi l'esattezza o la verosimiglianza dei nuovi valori indicati. Ad ogni modo si rileva che l'omologa del concordato semplificato procurerebbe sicuramente un grave nocumento per tutti i creditori poiché non sarebbe possibile procedere alla detrazione dell'iva sulle fatture insolute.

Le eccezioni, invero, sono state già esaminate nei paragrafi 6, 7, 8 e 9 cui si fa rinvio.

Anche tale opposizione non appare, dunque, infondata.

11. – Sull'opposizione di * La * con memoria del 31/05/2024, si è opposta al concordato semplificato, così come ammesso dal Tribunale di Pescara, e ha chiesto che il credito della * venga considerato privilegiato in quanto impresa artigiana ai sensi ai sensi dell'art. 2083 codice civile, iscritta nella sezione speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara – Chieti, come da visura che si allega.

Con l'opposizione all'omologa * si è dunque limitata ad accampare pretese in merito alla collocazione del credito vantato, chiedendo genericamente che il proprio credito venga considerato privilegiato in quanto impresa artigiana ai sensi ai sensi dell'art. 2083 codice civile, senza tuttavia dedurre in modo specifico se e come l'eventuale, diversa collocazione del proprio credito nella classe dei privilegiati possa influire sulle condizioni di ammissibilità della proposta, sulla regolarità della procedura, sulla fattibilità del piano e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie va fatta applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, compendiato nell'ordinanza nr. 33345/2018, secondo cui “nella procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento del passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a oversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente” (cfr. anche Cass. n.208 del 2019, Cass. n. 12265 del 2016, Cass. n. 16598 del 2008 e Cass. n. 23271 del 2006).

Va d'altro canto ricordato che, proprio a causa della mancanza nel concordato della fase di cd.

accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste” ((Cass. 13/06/2018 n. 15495, Cass. 25/09/2014 n. 20298, 14/02/2002 n.

2104 e 26/02/2002 n. 2780), credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce “la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria” (Cass. 22/12/2006 n.27489”).

In altre parole, il giudice chiamato a omologare il concordato non ha alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell'an, del quantum e della gradazione dei crediti ricompresi nella proposta concordataria (v. Sez. 1, Cass. Ordinanza n. 16970 del 2024).

In ogni caso, e per mera completezza, merita richiamare in questa sede quanto sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. 13/07/2018, n.18723) secondo la quale “In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia”; presupposti che, nel caso di specie, l'opponente neanche allega di possedere.

L'opposizione appare, dunque, inammissibile.

12. - Pertanto, respinte le opposizioni proposte da * * e * e dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da DVR * va omologato il concordato semplificato della società * .

All'omologa della domanda di concordato semplificato consegue l'archiviazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

13. – Sulle spese di lite.

Considerata la natura contenziosa del giudizio di opposizione all'omologazione, che vede apposte posizioni processuali tra il creditore opponente e la società debitrice che insiste nell'istanza di omologazione (in questo senso, in tema di concordato preventivo, Cass. ord.

5127/2022, che ha evidenziato “che si disputa indubbiamente sulla sussistenza o meno del diritto all'ammissione dell'impresa debitrice alla soluzione concordata della crisi di impresa a fronte di una pretesa oppositiva che contesta proprio quel diritto sulla base dell'asserzione del difetto di un presupposto di legge ovvero del requisito della fattibilità giuridica o economica del concordato ovvero ancora di altro difetto formale di ammissione e di omologazione dei concordato stesso”), deve provvedersi sulle spese, che sono poste a carico, per il principio della soccombenza, degli opposenti, e liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi delle cause di valore indeterminato alto, con maggiorazione del 40% ex art. 4, secondo comma, ultimo inciso, DM 55/14 in considerazione del numero delle parti, quanto alle opposizioni rigettate di * * e * secondo i valori minimi, in considerazione della non particolare complessità dell'unica questione esaminata, quanto alla opposizione dichiarata inammissibile di * e con esclusione, quanto a quest'ultima, della fase istruttoria/trattazione; non riconosciuti infine gli esborsi (ibuto unificato, diritti di cancelleria, notifiche), cui la ricorrente sarebbe stata comunque tenuta anche in mancanza di opposizioni.

Le spese di lite tra i creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale e la * invece si compensano integralmente, tenuto conto del contegno processuale di entrambe le parti.

14. – Sulle disposizioni accessorie:

Ai sensi dell'art. 25 septies CCII va nominato un liquidatore, scelto sulla base dei criteri previsti dagli artt. 356 e 358 CCII.

Nel caso in esame la società ricorrente ha indicato il nominativo del Dott. * 8 , il quale ha dato la disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore della procedura per un compenso pari ad € 30.000,00, oltre oneri accessori come per legge.

Reputa, tuttavia, il Tribunale di doversi discostare dalla designazione proposta in quanto il Dott.

* 8 risulta già svolgere le funzioni di Liquidatore in altre tre procedure pendenti innanzi a questo Tribunale. Dunque, al fine di assicurare la turnazione degli incarichi, oltre che il rispetto dei tempi, ai sensi degli artt. 356- 358 CCII, il Tribunale provvede autonomamente alla nomina del Liquidatore nella persona del Dott. che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di ollo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale tuttavia, accettando l'incarico, dovrà anche accettare il compenso previsto nel piano.

Vanno inoltre impartite nel dispositivo le disposizioni relative alle modalità della liquidazione, e nominato il comitato dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 25 sexies, 25 septies CCII RIGETTA le opposizioni presentate da * * e * DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione presentata da * 6 il concordato semplificato della società * DISPONE L'archiviazione della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

CONDANNA * * e * alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate per ciascuna soccombente in Euro 6.581,40 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA - se dovuta - ex lege CONDANNA * alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 4.217,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA - se dovuta - ex lege COMPENSA Integralmente le

spese di lite tra * , * * , * e * 9 * NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio NOMINA liquidatore* NOMINA Componenti del comitato dei creditori: * * 5 e * DISPONE che il liquidatore provveda:

- alla liquidazione dei beni che costituiscono l'attivo concordatario, previo esperimento di procedure competitive con le modalità di cui all'art. 114 CCII, e applicato, in relazione alla cessione dell'azienda, il disposto del secondo comma dell'art. 25 septies CCII;
- ad acquisire alla procedura le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna, le disponibilità liquide e il ricavato della temporanea prosecuzione diretta dell'attività d'impresa consistente nella vendita al miglior prezzo di realizzo dei ricambi ubicati nel magazzino della società;
- all'apertura di uno o più conti correnti intestati alla società in concordato semplificato e con indicazione del numero di ruolo presso la * o la * 1 convenzionate con il Tribunale, ove far confluire le somme di cui sopra. La * fornirà al Liquidatore il servizio di home banking informativo e dispositivo;
- a provvedere ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano e nella proposta, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato;
- a porre in essere gli atti di ordinaria gestione senza alcuna limitazione, compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione dello stesso anche i relativi accordi sui compensi ad essi spettanti;
- a comunicare con periodicità semestrale all'ausiliario dott.ssa ex art. 114 co. 5 CCII, un rapporto riepilogativo relativo all'andamento della liquidazione, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario relativo al periodo. L'ausiliario trasmetterà copia della relazione del liquidatore, con le sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;
- conclusa l'esecuzione del concordato, a redigere e comunicare all'ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del conto corrente bancario; l'ausiliario ne darà notizia, unitamente alle sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale - a depositare le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo quanto disposto dall'art. 232, co. 4 CCII;

DISPONE che l'ausiliario riferisca al giudice delegato l'eventuale esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al liquidatore nominato, e di trasmettere il decreto stesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese di Pescara ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 09/12/2024.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2025